

- dichiarare che, non provvedendo affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di Arklow (IEAG_547) e Castlebridge (IEAG_515) sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati oltre una certa dimensione siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Laddove uno Stato membro decida di operare un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane, la progettazione di tale sistema deve di conseguenza essere effettuata in modo tale da garantire che le acque raccolte siano conservate e trattate, in funzione sia delle condizioni climatiche, sia delle variazioni stagionali. Sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della redazione della settima e ottava relazione stilata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, nonché nell'ambito degli scambi con l'Irlanda nella fase precontenziosa, la Commissione ritiene che l'Irlanda abbia violato i suoi obblighi in 14 agglomerati poiché non ha predisposto una rete fognaria o a causa degli sversamenti eccessivi.

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE impone agli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono dagli agglomerati oltre una certa dimensione siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B, della direttiva. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall'Irlanda, la Commissione ritiene che l'Irlanda non soddisfi le prescrizioni dell'articolo 4 in 25 agglomerati a causa dell'assenza di un impianto di trattamento, dell'incapacità dell'impianto di trattamento esistente di trattare tutto il flusso generato dagli agglomerati ad esso afferenti, della violazione dei requisiti dell'allegato 1, sezione B, o come risultato della violazione dell'articolo 3 della direttiva.

L'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE impone, inoltre, agli Stati membri di identificare le aree sensibili e di sottoporre gli agglomerati al di sopra di una certa dimensione, che scaricano in tali aree, ad un trattamento più rigido di quello descritto all'articolo 4, in conformità con l'allegato 1, sezione B. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall'Irlanda, la Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia attuato correttamente l'articolo 5 relativamente a 21 agglomerati.

Secondo l'articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio le autorità competenti provvedono affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche. Sulla base delle informazioni fornite dall'Irlanda, la Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia soddisfatto i requisiti derivanti dall'articolo 12 nel caso di due agglomerati relativamente ai quali gli impianti di trattamento operano senza alcuna valida licenza.

(¹) GU 1991, L 135, pag. 40.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2017 dalla Meta Group Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-744/14, Meta Group/Commissione

(Causa C-428/17 P)

(2017/C 293/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (rappresentante: A. Formica, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare e/o riformare la sentenza del 4 maggio 2017, Meta Group/Commissione, T-744/14, in quanto erronea ed infondata in diritto;

- e, per l'effetto, accertare l'inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti di sovvenzione FP5-6 e CIP per complessivi Euro 566.377,63, a titolo di contributi dovuti e non versati, nonché dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente;
- e, conseguentemente, condannare la Commissione al pagamento, nei confronti della ricorrente, della predetta somma di Euro 566.377,63, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria;
- nonché, condannare la Commissione al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, per la complessiva somma di Euro 815 000,00 o per la maggior somma che [la Corte] dovesse accertare all'esito del presente giudizio, oltre al maggior danno derivante dalla illiceità delle suddette compensazioni.

Motivi e principali argomenti

- I. *Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134 e 1135 del Codice civile Belga in tema di natura vincolante ed esecuzione in buona fede dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga in tema di interpretazione dei contratti. Falsa e/o erronea applicazione dei principi del diritto dell'Unione Europea in materia di efficacia vincolante del contratto, buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, certezza del diritto.*

La sentenza impugnata, nel rigettare il terzo motivo di ricorso, ha violato le regole del *Code civil* Belga e del diritto Europeo in tema di natura vincolante dei contratti, laddove non ha riconosciuto alla clausola contenuta a pag. 47 dell'Addendum al contratto Ecolink+ efficacia obbligatoria tra le parti e laddove ha disconosciuto che il richiamo ivi contenuto alla Metodologia annessa al contratto non fosse riferibile alla Metodologia predisposta da META e trasmessa alla Commissione in data 21.12.2009.

- II. *Falsa e/o erronea applicazione dell'art. II.20 della Guida FP6. Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 179 Trattato di Funzionamento della UE in relazione ai programmi comunitari. Falsa e/o erronea applicazione degli articoli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio di non contraddizione.*

La sentenza impugnata, nel rigettare il quarto e quinto motivo di ricorso, ha violato il principio di non contraddizione, i criteri della Guida FP6 e le regole del *Code civil* Belga in materia di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove, pur qualificando come non vincolanti le previsioni della Guida FP6, ne ha postulato la rigida ed indefettibile applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio, con specifico riguardo ai costi relativi ai consulenti interni.

- III. *Violazione dei principi del diritto processuale europeo in materia del diritto di difesa e completezza del contraddittorio. Violazione dell'art. 64 del Regolamento di procedura. Difetto assoluto di motivazione su un punto essenziale della controversia.*

La sentenza gravata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, ha violato i principi europei in tema di completezza del contraddittorio e diritto di difesa, nonché l'art. 64 del regolamento di procedura, in quanto ha ommesso di valutare le argomentazioni giuridiche offerte dalla ricorrente nelle osservazioni al documento «Allegato E.4» depositato in giudizio dalla Commissione soltanto in occasione dell'udienza di discussione, recependo acriticamente quanto dedotto dalla controparte e motivando in modo insufficiente la propria decisione.

- IV. *Falsa e/o erronea applicazione della Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes e delle Previsioni del Settimo Programma Quadro. Errore manifesto nella comprensione di un elemento determinante della fattispecie dedotta in giudizio.*

La pronuncia avversata, nel respingere i primi due motivi di ricorso, inoltre, ha violato la Guida Finanziaria del Sesto Programma e ha travisato i fatti dedotti in giudizio, calcolando il monte ore rendicontato nel contratto Bridge in modo erroneo e fuorviante, ovvero sulla base dell'assunto indi mostrato per cui il socio prestatore d'opera avrebbe lavorato ogni giorno del mese per otto ore consecutive unicamente sulle attività relative al suddetto contratto.

V. *Falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del Codice civile Belga. Violazione del principio del diritto europeo del legittimo affidamento, in quanto applicabile anche alla parte privata coinvolta in rapporti contrattuali con il soggetto pubblico.*

Nel respingere il sesto motivo di ricorso, la sentenza ha violato le regole civilistiche in materia di vincolatività dei contratti ed il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, in quanto non ha riconosciuto che la condotta della Commissione, culminata con la stipula dell'Addendum, abbia determinato l'insorgere di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente sull'accettazione della Metodologia da quest'ultima predisposta.

**Impugnazione proposta il 26 luglio 2017 dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank
avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017, causa T-122/15,
Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banca centrale europea**

(Causa C-450/17 P)

(2017/C 293/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (rappresentanti: A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 nella causa T-122/15;
- annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Prot.: ECB/SSM/15/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1° settembre 2014 (Prot.: ECB/SSM/14/1 — OSK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);
- in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: violazione del diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU ⁽¹⁾ e dell'articolo 70 del regolamento quadro sull'MVU ⁽²⁾

Il Tribunale ha erroneamente interpretato le disposizioni applicabili dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull'MVU in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU. Esso perviene erroneamente alla conclusione secondo cui le «circostanze particolari», che devono determinare la qualificazione di un ente come soggetto meno significativo, sussistono soltanto quando la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento sull'MVU rispetto alla vigilanza diretta da parte della BCE. Il Tribunale basa la propria interpretazione esclusivamente sulla versione inglese del regolamento-quadro sull'MVU e viola il principio secondo cui tutte le versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti. Il Tribunale omette erroneamente di interpretare le norme in base al diritto di rango superiore, segnatamente alla luce del principio di proporzionalità con riferimento alla competenza. Esso ha erroneamente escluso l'esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti da parte della BCE e non ha verificato, come già la BCE, se la ricorrente debba essere qualificata come soggetto meno significativo in base alle circostanze specifiche e fattuali riferite dalla stessa in ragione delle «circostanze particolari» di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull'MVU in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento-quadro sull'MVU. Il Tribunale viene meno, in tal modo, al suo obbligo di procedere a un esame completo della decisione impugnata quanto agli errori di valutazione.